

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 224

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale,
nonchè ad eseguire provvedimento che dispone la custodia cautelare

CONTRO IL SENATORE

SEVERINO CITARISTI

per i reati di cui agli articoli 648, 61, numero 2 e 7 del codice penale (ricettazione); agli articoli 81, 110, 319 e
319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

il 22 ottobre 1993

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE Ordinario di Milano

N. 8655/92 R.G.

Milano, 2.10.1993

AL

SIGNOR PRESIDENTE DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano nei confronti del Senatore CITARISTI Severino, nato a Villongo il 16.9.1921.



1) Premessa.

Nell'ambito dei procedimenti 6380/91, 8655/92 ed in altri connessi e collegati é emersa una serie innumerevole di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libert  degli incanti, violazioni alla disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica Amministrazione e contro il patrimonio.

Di tali risultanze si é dato conto nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere (per alcune delle quali é gi  intervenuta decisione del Senato della Repubblica) avanzate nei confronti del Sen. CITARISTI in data 12.6.1992, 28.9.1992, 6.11.1992, 16.12.1992, 25.2.1993, 5.4.1993, 12.5.1993, 7.6.1993, 30.6.1993 e 27.7.1993 il cui testo si allega in copia ed al cui contenuto ci si riporta.

Nell'ambito delle indagini in corso sono emerse a carico dello stesso Parlamentare altre ipotesi di reato in relazione alle quali viene formulata la presente nuova richiesta di autorizzazione a procedere.



2) I versamenti di Alberto GROTTI.

Lorenzo PANZAVOLTA, presidente della CALCESTRUZZI S.p.a. (società del gruppo FERRUZZI), nell'interrogatorio in data 7.8.1993 ha riferito che la sua società aveva acquistato la società IMEG da una controllata del gruppo ENI e che per tale fatto aveva corrisposto circa 2.000.000.000 di lire ad Alberto GROTTI, già vice presidente dell'ENI.

Il PANZAVOLTA ha poi precisato (v. int. 26.8.1993):
<<Il GROTTI mi riferì anche che la somma che la CALCESTRUZZI versava come causale di tangente, andava direttamente alla D.C. ed alla sua corrente che era quella dell'On.le FORLANI>>.

Anche Alberto GROTTI ha ammesso i fatti ed il 28.8.1993 (il verbale reca l'erronea data 28.7.1993) ha dichiarato:
<<Se non ricordo male dal 1983, al 1990, anno in cui sono stato nominato Vice Presidente dell'E.N.I., ho ricoperto l'incarico di Presidente della NUOVA SAMIM, società controllata al 100% dall'E.N.I.. La Nuova Samim a sua volta controllava al 100% la IMEG, che si interessava del settore marmifero e quindi poco attinente all'attività principale della NUOVA SAMIM (metallurgica e miniere). Pertanto dietro imput dell'E.N.I. ed in particolare dell'allora presidente REVIGLIO, si decise di metterla in vendita e quindi



privatizzarla.

Quindi la voce della privatizzazione di detta società iniziò subito a girare negli ambienti finanziari-impresariali... immediatamente (siamo all'incirca nell'86/87) la direzione della NUOVA SAMIM iniziò ad esplorare varie società che erano interessate all'acquisto ed al riguardo l'E.N.I. nella persona del Presidente REVIGLIO, mi mise in contatto con tale Pompeo LOCATELLI, che doveva svolgere due funzioni:


- la prima di individuare l'acquirente più attendibile;
- la seconda operare le valutazioni economiche-finanziarie della società;

il LOCATELLI svolse solo una delle due mansioni allo stesso spuntanti e cioè solo la prima. Il LOCATELLI, definì con apposita relazione, la CALCESTRUZZI S.p.a., quale acquirente più credibile e serio per l'acquisto della IMEG.

Il secondo compito del LOCATELLI, fu invece svolto dallo Studio BERSANI & VITALI di Milano, che provvide a definire tutte le condizioni della vendita...

Contestualmente alla individuazione della CALCESTRUZZI S.p.a., da parte del LOCATELLI fui contattato da tale ROVATI Angelo, da me conosciuto, in quanto frequentavamo l'ambiente dell'I.R.I..

Il ROVATI si presentò unitamente a tale PANZAVOLTA Vice Presidente della CALCESTRUZZI S.p.a. dicendomi che erano interessati all'acquisto della IMEG. Io non conoscevo il



PANZAVOLTA. Con gli stessi, ma in particolare con il PANZAVOLTA, avemmo alcune riunioni di carattere generale per esaminare lo stato di attuazione della trattativa. Ricordo in particolare un incontro avuto con il PANZAVOLTA che in quella occasione era accompagnato dal ROVATI, nel cui incontro il PANZAVOLTA, mi disse che se si giungeva alla definizione dell'acquisto ci sarebbe stata una ricompensa personale nei miei confronti, lasciandomi intendere che si trattava di una tangente. Tale incontro è avvenuto durante la trattativa, ma non saprei indicare il periodo.

Naturalmente. ROVATI era d'accordo con il Panzavolta nel farmi pervenire la tangente in questione.

Dopo alcune mesi di trattative... la cessione della IMEG, fu approvata da parte del consiglio di amministrazione della SAMIM ...

Ovviamente per tale cessione si ottenne anche l'autorizzazione da parte dell' E.N.I. (REVIGLIO) e dal Ministero delle Partecipazioni Statali (DE MICHELIS o DARIDA ora non ricordo).

La vendita della IMEG avvenne inizialmente per il solo 50%, mentre il restante 50% era stato concordato che venisse acquistato dalla CALCESTRUZZI S.p.a. successivamente...

In effetti, se non ricordo male, subito dopo la conclusione dell'acquisto IMEG da parte della CALCESTRUZZI S.p.a., venni contattato telefonicamente da parte del PANZAVOLTA, il

quale, mi disse che doveva consegnarmi ciò che mi aveva promesso; io accettai di incontrarmi con lo stesso all'aeroporto di Roma Ciampino ove lo stesso disponeva di un aereo mobile. Gli incontri si protrassero per diversi mesi nei quali il PANZAVOLTA mi consegnò diverso danaro sempre in contanti contenuto a volte in borse o in buste anonime piatte. In particolare in due occasioni anche il ROVATI per conto del PANZAVOLTA ebbe a consegnarmi danaro contenuto nei modi di cui sopra in Roma ed in luoghi stabiliti al momento del contatto telefonico, in particolare ricordo una sola volta l'incontro avvenne in Roma via Lombardia.

Ricordo che la somma totale versatami dal PANZAVOLTA si aggirava intorno al miliardo e mezzo, in quanto nell'occasione in cui il ROVATI ebbe a consegnarmi il danaro mi disse esplicitamente che parte di tale danaro lo aveva tenuto per se e ricordo che si trattava di circa 150-200 milioni; siccome lo stesso ebbe a consegnarmi i soldi 2 volte presumo che anche la seconda volta abbia fatto la medesima cosa anche se questa volta non mi ha riferito direttamente nulla.

Preciso che il danaro ricevuto sia dal PANZAVOLTA che dal ROVATI, per l'affare IMEG, io lo investii parte in libretti al portatore e circa 300-400 milioni li ebbi a consegnare direttamente nelle mani dell'allora Segretario Amministrativo della D.C. On.le CITARISTI negli Uffici

REPUBBLICA
TRIBUNALE

della D.C. in Roma nel periodo 1987-1988, comunque dopo la conclusione dell'affare IMEG.-

Naturalmente non c'era bisogno che io spiegassi al CITARISTI la provenienza del denaro e ciò sia perché egli sapeva il lavoro che io svolgevo e quindi sapeva che quel denaro mi era stato dato da qualche imprenditore per ragioni legate ai suoi rapporti con la ditta che rappresentavo; in pratica il CITARISTI sapeva che io per il posto che occupavo ero in grado di ricevere del denaro a latere delle mie attività istituzionali e conseguentemente ad esse per poi consegnarlo alla segreteria amministrativa della D.C.

Io facevo ciò (consegna del denaro al CITARISTI) perché questa era ormai una abitudine che esisteva nei rapporti che i manager pubblici nominati dai partiti avevano con le segreterie dei partiti stessi. E' evidente che tutti i segretari amministrativi dei partiti e per quanto mi riguarda il CITARISTI sapevano seppure genericamente che la provenienza del denaro fatto pervenire in tal modo alle segreterie proveniva dalle tangenti che noi riuscivamo ad ottenere...>>.

Le dichiarazioni del GROTTI relativamente all'avvenuto versamento a suo favore di denaro da parte di Lorenzo PANZAVOLTA hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di Angelo ROVATI, il quale ha altresì ammesso di aver ricevuto la somma di 100.000.000 di lire.




I versamenti all'On. ASTONE.

Angelo SIMONTACCHI ha dichiarato il 23.9.1993:

<<In data 27.06.1984 veniva espletata la gara per il lotto 32 dell'autostrada Messina-Palermo: l'impresa TORNO, di cui ero amministratore delegato, si rese aggiudicataria di detto lotto.

Il contratto venne firmato il 01.08.1984 per un ammontare netto di circa 19 miliardi di lire.

Dopo qualche mese fui contattato dall'Onorevole Giuseppe ASTONE che mi chiese un incontro in quanto desiderava conoscermi fissandomi un appuntamento. Tenuto conto che l'Onorevole ASTONE rivestiva un ruolo importante nella vita politica siciliana ritenni di non rifiutare detto incontro. Ebbi così con lui un incontro presso l'Hotel Carlton Senato di Milano, nel corso del quale mi fece chiaramente presente che il suo partito (la DC) si sarebbe aspettato una contribuzione aggirantesi sui 400 milioni di lire. Mi lasciai senza prendere alcun impegno pur rendendomi conto che, stante l'influente ruolo politico rivestito dall'onorevole ASTONE e la sua ben determinata richiesta, ben difficilmente mi sarei potuto sottrarre. Vi furono ancora varie ed insistenti sollecitazioni telefoniche da parte dell'onorevole ASTONE ed alla fine mi decisi a versare




un importo di lire 200 milioni. Stante il tempo trascorso non mi ricordo se consegnai personalmente detta somma a Milano presso l'Hotel Senato o a Roma presso l'Hotel Parco dei Principi.

I lavori su detto tronco si sono svolti regolarmente: nel 1987 veniva formalizzata una prima perizia suppletiva per circa 9 miliardi e nel 1989 per circa 30 miliardi.

Nel corso di detti anni non sono mancate ulteriori richieste e sollecitazioni che mi provenivano sia dall'Onorevole ASTONE, sia dall'Onorevole CITARISTI che insistevano perché versassi ulteriori importi. All'onorevole CITARISTI feci presente che, stante la mia contribuzione annuale alla DC (circostanza che ho già ricordato nei precedenti interrogatori) non mi sentivo di far fronte ad altre dazioni.

Alla fine, tenuto conto delle continue richieste e del clima che si era venuto a creare in quegli anni, nel timore di poter subire ripercussioni negative in occasione delle elezioni europee del 1989 versai "una tantum" 300 milioni a Roma all'onorevole ASTONE presso l'albergo Parco dei Principi. L'onorevole ASTONE non si dimostrò assolutamente soddisfatto di tale versamento: devo ritenere, non avendo ricevuto ulteriori richieste, che si fosse convinto tramite l'onorevole CITARISTI del mio non indifferente contributo alla DC che versavo annualmente...>>.



I versamenti della TORNO al Sen. CITARISTI sono stati già oggetto di precedente richiesta di autorizzazione a procedere.

In questa sede assume invece rilievo il concorso del Sen. CITARISTI nei versamenti effettuati dalla TORNO all'On. ASTONE, quale si desume dalle dichiarazioni rese dal SIMONTACCHI.



I reati ipotizzati.

Per quanto attiene al denaro versato dal GROTTI, essendo risultata l'estraneità del Sen. CITARISTI agli accordi illeciti, è stata configurata l'ipotesi di ricettazione, sulla scorta delle dichiarazioni del GROTTI circa la consapevolezza in capo al Sen. CITARISTI di una sia pur generica provenienza delittuosa.

Per quanto attiene invece ai versamenti all'On. ASTONE è sufficiente richiamare le considerazioni più volte formulate.

Le condotte di ricezione di denaro corrisposto in correlazione ad appalti pubblici o a rapporti fra imprese eroganti e pubblica Amministrazione possono integrare ipotesi di concussione o corruzione in concorso con i pubblici ufficiali preposti a tali rapporti ed indicati nelle imputazioni o la cui individuazione è in corso.

Come del resto già si era segnalato nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere, gli imprenditori hanno in genere posto in relazione i versamenti di denaro a gare per appalti pubblici alle quali le società da loro amministrate avevano partecipato o intendevano partecipare.

In via generale è emerso un quadro di illeciti accordi intervenuti in modo estremamente diffuso fra imprese ed esponenti politici e si è ritenuto che ciò integri il

ILANO
TICA
INARRO

delitto di corruzione, tanto più che per il ritardo con cui le dichiarazioni sul punto specifico sono state fornite rispetto ai primi interrogatori resi dai medesimi soggetti, e per la posizione di preminenza sul mercato di molti degli imprenditori coinvolti sembrava si debba escludere la configurabilità di fatti di concussione, tranne che in alcuni casi particolari che sono già stati indicati in precedenti richieste.

Si è perciò configurata l'ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Va ribadito che è irrilevante la mancata esatta individuazione dell'atto, contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio pubblico, promesso o compiuto, in quanto si deve ritenere che integri il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche l'ipotesi in cui non solo singoli atti, ma l'intera attività del pubblico ufficiale sia contraria ai doveri di ufficio. Non vi è infatti alcuna differenza penalmente apprezzabile fra il versare o promettere denaro per singoli atti ed una periodica corresponsione finalizzata ad ottenere il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio utili al corruttore, di volta in volta necessari.


Va del resto osservato che il principale dei doveri

REPUBBLICA
ORDINARIO

Incombenti sulla pubblica Amministrazione e quindi sui singoli organi della stessa é quello dell'imparzialità, sicché la stessa divisione fra imprese amiche ed imprese non amiche, da sottoporre a trattamenti differenziati da parte degli esponenti del partito incaricati di pubblico servizio o che svolgono pubbliche funzioni ovvero da parte di funzionari a costoro sottoposti dà luogo ad una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio.

D'altro canto nessuna differenza vi é tra il promettere o versare denaro od altra utilità ad un singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il finanziare (peraltro illegalmente) il partito politico che può e vuole influenzare quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, atteso che costui deve a quel partito la propria nomina e dalle decisioni di quel partito vede dipendere la propria carriera.

In applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato debbono rispondere del delitto in questione tutti coloro che abbiano dato qualsivoglia apporto causale alla realizzazione del fatto e quindi non solo coloro che siano concorsi nella ricezione delle somme direttamente dalle imprese eroganti o abbiano disposto o autorizzato un trattamento di miglior favore nei confronti di tali imprese da parte di organi della pubblica Amministrazione, ovvero abbiano comunque avuto parte in



Accordi finalizzati a ciò o al versamento delle somme, ma anche coloro che in qualsiasi modo siano intervenuti in accordi relativi alla commissione del reato.

Le condotte descritte integrano altresì palesemente i delitti di cui agli artt. 7 L. 2 maggio 1974 n. 195 e 4 L. 18 novembre 1981 n. 659, peraltro estinti per amnistia, sicché è stata ipotizzata anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. per il nesso teleologico che univa tali reati a quelli di ricettazione e corruzione.

La competenza a procedere per tali reati appartiene a questo Ufficio ai sensi degli artt. 6, 8, 12, 15 e 16 del codice di procedura penale, trattandosi all'evidenza di reati riconducibili ad un medesimo disegno criminoso - comprensivo anche delle fattispecie di cui alle precedenti richieste di autorizzazione a procedere - ed essendo, tra tutti i reati connessi, più grave quello di delitto di concussione pluriaggravata di cui al capo 1 della richiesta in data 25.2.1993, commesso in questo circondario.

REPUBBLICA
d'ORDINAMENTO

La sussistenza di esigenze cautelari.

A carico del Sen. CITARISTI sussistono le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lettera c) c.p.p., di cui si è già detto nelle precedenti richieste.

Alla luce del pregresso comportamento ed in particolare del numero e della gravità dei fatti appare ragionevolmente ritenere che egli commetterà ulteriori reati della stessa specie di quelli per i quali si è chiesta o si chiede l'autorizzazione a procedere.

Il Sen. Citaristi è infatti raggiunto da gravi indizi di reità, oltre che per i delitti di cui alla presente richiesta, per quelli relativi alla costruzione della nuova aerostazione di Malpensa, per la costruzione del nuovo ospedale di Lecco ed in relazione alle somme di denaro ricevute dai gruppi e società LODIGIANI, ROMAGNOLI, PIZZAROTTI, TORNO, LIGRESTI, GAVIO, GIROLA, ACQUA, IDRECO, FERRUZZI, PETROTANK, GAMBOGI, BELLELI, TECHINT, MONDELLI, COECLERICI, TECNOSVILUPPO, PETRUCCO, LOMBARDINI, VARASI FIAT, COLLINI, FIDEL e numerosi altri.

L'arco temporale in cui tali delitti sarebbero stati commessi va dal 1986 al 1992, sicchè la condotta criminosa è caratterizzata da una notevole durata ed appare oltremodo radicata, al punto che (secondo quanto riferito da Paolo

Stafforini) il Sen. CITARISTI continuò a richiedere denaro anche dopo l'arresto di Mario CHIESA e l'avvio della presente indagine.

Del resto già si era evidenziato (nella richiesta di autorizzazione a procedere formulata in data 25.2.1993) come la prova del persistere del Sen. CITARISTI in attività delittuose fino a tempi recentissimi fosse stata fornita dal BOREATTI, secondo il quale fino alla metà del 1992 sono pervenuti i pacchi di denaro inviati dal Segretario amministrativo, e quindi anche dopo che nei confronti del Sen. CITARISTI erano iniziate le indagini ed era stata inviata informazione di garanzia.

Irrilevante appare la sua sostituzione quale segretario amministrativo della D.C. dal momento che non consta che il Sen. CITARISTI abbia in alcun modo reciso i legami e le interrelazioni personali o politiche che lo hanno collocato in posizione di estremo rilievo nella perpetrazione di sistematiche attività di illecito finanziamento del suo e di altri partiti politici, e che ne fanno il depositario di compromettenti segreti con i quali può condizionare le scelte di politici, funzionari ed imprenditori.

Ne consegue che, ove tali esigenze perdurassero, per impedire la perpetrazione di ulteriori reati della stessa specie potrà rendersi necessario richiedere nei confronti del Sen. CITARISTI l'emissione di provvedimento che dispone

la custodia cautelare in relazione ai delitti a lui ascritti
nella presente richiesta di autorizzazione a procedere, in
relazione al quale appaiono già sussistere gravi indizi di
colpevolezza.

Potrà altresì sorgere l'esigenza di compiere taluni
degli atti di cui all'art. 343 comma 2 c.p.p. e che,
comprendendo anche atti a sorpresa, non possono essere né
precisati né preannunziati, pena la loro totale inutilità.

Pertanto va formulata richiesta di autorizzazione al
compimento di quelli, fra gli atti indicati dall'art. 343
c.p.p., per i quali si ritenga necessaria espressa
autorizzazione ai sensi dell'art. 68 della Costituzione
della Repubblica.

6) Richiesta di autorizzazione a procedere.

11/10/90
*
O

Alla luce di quanto fino ad ora esposto va quindi formulata richiesta di autorizzazione a procedere (limitatamente ai fatti non coperti da amnistia ex D.P.R. n. 75/90), al compimento dei necessari od opportuni atti di cui all'art. 343 comma 2 c.p.p. (per i quali si ritenga necessaria espressa autorizzazione) ed a richiedere e (ove emesso) ad eseguire provvedimento che dispone la custodia presso un luogo di privata dimora.

P.Q.M.

visti gli artt. 273, 274, 275, 343, 344 c.p.p.;

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica;

CHIEDE

- l'autorizzazione a procedere ed a compiere gli atti di cui all'art. 343 comma 2 c.p.p. per i quali si ritenga necessaria specifica autorizzazione;
 - l'autorizzazione a richiedere e (se emesso) ad eseguire provvedimento che dispone la custodia cautelare;
- nei confronti del Sen. Severino CITARISTI per i seguenti reati:

1) delitto di cui agli artt. 648 - 61 n. 2 e 7 C.P. perché
al fine di procurarsi un profitto, riceveva da Alberto
Grotti la somma complessiva di circa 300.000.000 -
400.000.000 di lire compendio di delitto contro la pubblica
Amministrazione o in danno della stessa o comunque di
delitto di truffa aggravata ed erogata in divieto di legge.
Con le aggravanti dell'essere l'ammontare delle somme di
importo tale da cagionare un danno patrimoniale di
particolare gravità e di aver commesso il fatto allo scopo
di eseguire il delitto di violazione della normativa sul
finanziamento dei partiti estinto per amnistia.

In Roma nel 1987 - 1988.

2) delitto di cui agli artt. 81 - 110 - 319 - 319 bis - 61
n. 2 C.P. perché concorreva con Giuseppe Astone e con
pubblici ufficiali operanti presso ANAS, a che Astone
ricevesse da Angelo Simontacchi per conto della TORNO S.p.a.
il versamento di lire 300.000.000 (che seguiva altro
precedente versamento) affinché i pubblici ufficiali
preposti alla gestione di lavori pubblici favorissero tale
società in violazione dei doveri di imparzialità della
pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la
stipulazione di contratti (perizie suppletive) in cui era
interessata la pubblica Amministrazione alla quale i
pubblici ufficiali appartenevano e di aver commesso il fatto
allo scopo di eseguire il delitto di violazione della
normativa sul finanziamento dei partiti estinto per
amnistia.

In Roma nel 1989.


Si allegano gli atti di cui all'accluso elenco.

ALCA
ANARIO
NO



Procuratore della Repubblica

Dr Antonio Di Pietro Sostituto



Dr Piercamillo Davigo Sostituto

Dr Gherardo Colombo Sostituto

Dr Francesco Saverio Borrelli